

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 19 novembre 2004

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della **Gazzetta Ufficiale** i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione **Gazzetta Ufficiale** (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 novembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Calanna e nomina
della commissione straordinaria Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 novembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Volla e nomina della
commissione straordinaria Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 12 ottobre 2004.

Nuova articolazione dei premi della lotteria ad estrazione
istantanea «Un, Due, Tris» Pag. 6

DECRETO 12 ottobre 2004.

Nuova articolazione dei premi della lotteria ad estrazione
istantanea «Batti il banco» Pag. 7

DECRETO 5 novembre 2004.

Modifica del contenuto di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio di varie marche di sigarette, variazione di denominazione di alcune marche di trinciato, nonché radiazione di alcune marche di sigarette Pag. 8

Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

DECRETO 26 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Apicoltori Nomadismi Bassa Valtellina a r.l.», in Sondrio Pag. 10

DECRETO 27 ottobre 2004.

Ricostituzione della Commissione di sorveglianza sull'archivio presso la direzione provinciale del lavoro di Genova.

Pag. 10

DECRETO 29 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova - Società cooperativa di lavoro e produzione - Cooperativa sociale a r.l.», in San Giuliano Milanese Pag. 11

DECRETO 2 novembre 2004.

Scioglimento di sei società cooperative Pag. 12

DECRETO 4 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola ACLI S. Lucia a r.l.», in Erchie Pag. 13

DECRETO 4 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Casa - Centro sociale per la terza età a r.l.», in Carovigno Pag. 13

**Ministero
delle attività produttive**

DECRETO 21 ottobre 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Edilizia La Villa», in Nuoro Pag. 14

DECRETO 21 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Matteotti - Cooperativa per la preservazione del patrimonio artistico», in Civitavecchia Pag. 15

DECRETO 21 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Infostudi Piccola società cooperativa a r.l.», in Latina Pag. 15

DECRETO 21 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «E.L.P.U.S. - Esecuzione lavori di pulizia e di utilità sociale - Società cooperativa a r.l.», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore Pag. 16

DECRETO 21 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Erika - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Qualiano, e nomina del commissario liquidatore Pag. 16

DECRETO 21 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Arte-dil - Piccola società cooperativa a r.l.», in Parma, e nomina del commissario liquidatore Pag. 17

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 18 novembre 2004.

Modifiche alla determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)» Pag. 17

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 16 novembre 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 25

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anatoxal» Pag. 25

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lendormin» Pag. 25

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prostavasin» Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluxum». Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tachidol». Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sivastin». Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liponorm». Pag. 27

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 167

Ministero della giustizia

DECRETO 14 ottobre 2004.

Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

04A10341

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 novembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Calanna e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Calanna (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Calanna;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Calanna, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calanna (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Calanna (Reggio Calabria) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Giovanna Stefania Cagliostro - vicepresidente;

dott.ssa Maria Rosa Luzzu - viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Agata Polizzi - direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 2 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2004

Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 16

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Calanna (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

A seguito di indagini svolte dai competenti organi investigativi che hanno evidenziato la presenza sul territorio del comune di Calanna di una potente cosa mafiosa in grado di influire sull'esito delle consultazioni elettorali tenutesi nel maggio del 2003 e di assicurarsi, in modo diretto o indiretto il controllo degli appalti ed in genere delle attività economiche di quell'ente, il prefetto di Reggio Calabria ha disposto con provvedimento del 31 marzo 2004 l'accesso, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli accertamenti svolti dalla commissione all'uopo incaricata, confluiti nella relazione conclusiva, hanno posto in luce numerose irregolarità nelle procedure amministrative relative agli appalti pubblici e la programmazione di opere pubbliche per il triennio 2004-2006 per un importo considerevole rispetto alla dimensione demografica del comune. La gestione di così ingenti risorse ha pertanto indotto i competenti organi a porre in essere una attenta attività di monitoraggio sull'operato del comune. La sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata è chiaramente emersa nel corso della attività di indagine condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. A conclusione della vasta operazione investigativa, che ha interessato anche altre amministrazioni locali, sono stati infatti emessi, in data 16 luglio 2004, una ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per concorso esterno in associazione mafiosa, nei confronti del sindaco e di un consigliere di maggioranza del comune di Calanna, nonché avvisi di garanzia nei confronti del vicesindaco e di quattro assessori dello stesso ente. Le predette misure cautelari sono state confermate dal Tribunale della libertà.

Le indagini hanno rilevato l'estrema pericolosità del clan camorristico che opera nel territorio, l'organicità dello stesso con i locali ambienti economico-politico-amministrativi e, comunque un forte interesse della criminalità locale al «governo» dell'ente, concretizzatosi, peraltro, in base ai riscontri giudiziari effettuati, anche nel condizionamento dello svolgimento delle consultazioni elettorali.

L'autorità giudiziaria ha infatti appurato che la famiglia mafiosa del luogo è riuscita ad assicurarsi, forte del potere di intimidazione che esercita nel territorio, la elezione di amministratori compiacenti

alle cariche locali, al fine di condizionare le scelte dell'ente e di acquisire il controllo diretto ed indiretto degli appalti pubblici e delle attività economiche del comune in generale.

La condizione di contiguità emersa nel corso delle indagini investigative tra i predetti amministratori e la locale consorteria esprime pertanto il contesto nel quale si è perfezionata l'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative.

Dagli atti giudiziari si evince infatti che il diretto interessamento dei capomafia alla candidatura e alla successiva elezione del sindaco e di un consigliere di maggioranza, e alla attribuzione degli incarichi di assessore, ha reso la posizione di detti amministratori nella piena disponibilità della cosca e strumentale rispetto agli interessi della stessa.

Risulta in particolare attestato dagli organi investigativi che il sindaco, eletto alla carica di vertice, per il secondo mandato consecutivo, con elevatissime percentuali di consenso, è il principale referente dei capomafia all'interno dell'amministrazione comunale e un prezioso elemento di raccordo con la cosca locale.

I riscontri giudiziari chiariscono che le irregolarità rilevate in sede di accesso relativamente alle procedure di appalto per lavori e forniture, aggiudicati, con deliberazione della giunta in luogo della determina del competente ufficio tecnico, e quasi sempre, in presenza di una sola offerta, con ribassi irrisori e senza adeguata preventiva pubblicità del bando di gara, non sono ascrivibili a mera cattiva amministrazione, avvalorando l'ipotesi di un accordo preventivo tra le imprese e i responsabili dell'ente per la spartizione degli appalti.

Inoltre, visto il grado di condizionamento in cui, è stato accertato, versa l'amministrazione, anche lo stanziamento previsto in bilancio per il finanziamento di opere pubbliche per il triennio 2004-2006, che la commissione di accesso ha evidenziato essere particolarmente consistente in rapporto alle dimensioni demografiche dell'ente, denota con sufficiente conclusione una scelta preordinata ad assicurare alla cosca locale la possibilità di trarre illeciti profitti dall'accaparramento di futuri appalti pubblici.

Il complesso degli elementi emersi dagli accertamenti giudiziari, mostra che la penetrazione dell'attività criminosa nell'ente ha favorito il consolidamento di un sistema di connivenze e collusioni e che le interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata, hanno determinato uno stato di alterazione del libero convincimento che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche.

Pesanti forme di intimidazione poste in essere nel territorio dalla cosca locale impediscono infatti agli elettori l'incondizionata espressione del voto e inibiscono il libero dispiegarsi del processo elettorale e dell'azione degli organi amministrativi, che, ridotta a mero strumento di potere della criminalità organizzata, non manifesta concreta attenzione verso le esigenze primarie della collettività, già in evidente stato di abbandono e di arretratezza.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Calanna, la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, l'inservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia nella legge e nelle istituzioni dei cittadini, che esprimono il loro dissenso in numerosi esposti.

Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria, con relazione dell'11 agosto 2004, che si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A seguito delle dimissioni presentate dal sindaco, per il quale già operava la sospensione di diritto dalla carica a causa dell'applicazione della misura cautelare, il prefetto ha avviato la procedura di scioglimento dell'ente ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ha sospeso, in data 7 settembre 2004, il consiglio comunale.

Per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutivo previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può intervenire finché quando si siano verificate, come nella fattispecie, le situazioni previste dall'art. 141, differenziandosene per funzioni ed effetti.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale, ancor più necessari in conseguenza dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, e degli avvisi di garanzia emessi nell'ambito di indagini sulla criminalità organizzata e sulle infiltrazioni della medesima nel comune di Calanna.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Calanna (Reggio Calabria), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 27 ottobre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A11191

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 novembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Volla e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Volla (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 16 aprile 2000, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Volla;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Volla, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Volla (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Volla (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Paola Basilone - viceprefetto;

dott. Francesco Paolo D'Arienzo - viceprefetto;

dott. Alfonso Carotenuto - dirigente di II fascia a riposo.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 2 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 15

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Volla (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 16 aprile 2000, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di indagini svolte dai competenti organi e di un provvedimento giudiziario emesso, in data 1° aprile 2003, dal tribunale di Napoli nei confronti di numerosi esponenti di sodalizi criminali operanti nel territorio di Volla, che evidenziava la sussistenza di rapporti intercorrenti tra un consigliere comunale e taluni camorristi locali, il prefetto di Napoli ha disposto, con provvedimento in data 7 agosto 2003, l'accesso presso il comune di Volla, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Dal contesto ambientale delineato nel provvedimento giudiziario emerge che l'organizzazione criminosa ha il controllo delle forniture di calcestruzzo, di grossi appalti, attraverso imprenditori compiacenti, ed alla stessa risale la responsabilità di un episodio intimidatorio di esplosione di colpi di arma da fuoco in direzione della casa municipale.

Gli accertamenti svolti tanto dalle competenti autorità investigative quanto dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, nell'avvalorare l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio, pongono

in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative emergono da situazioni di coinvolgimento di alcuni amministratori locali con esponenti della locale criminalità, nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha disposto l'applicazione di misure cautelari. Alcuni di questi amministratori, peraltro, risultavano in carica in una decorsa consiliatura in cui figurava, tra i consiglieri, l'attuale indiscusso capocamorra destinatario della predetta ordinanza. Da tali legami, consolidati nel tempo, sono conseguite attività gestionali nelle quali viene riscontrato, in sede di accesso, l'interesse della criminalità organizzata.

Un primo elemento indiziario si ricava dalla vicenda relativa alla realizzazione delle opere afferenti il Piano di insediamento produttivo; in tale occasione le ditte assegnatarie dei lotti si riunivano in un consorzio il cui compito era la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio dell'area P.I.P. A tal fine veniva stipulata, tra l'amministrazione ed il consorzio, una convenzione, il cui schema è stato approvato, con delibera del consiglio comunale. Viene osservato, in proposito, dall'organo ispettivo, che il consorzio, quale concessionario dei lavori pubblici, avrebbe dovuto uniformarsi alle prescrizioni previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché alla normativa antimafia, di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646.

In palese difformità alla predetta norma, già in fase di progettazione, la scelta del progettista non veniva preceduta da una gara, come previsto dall'art. 17 della citata legge e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Analoga violazione viene fatta rilevare in relazione all'incarico di esecuzione delle relative opere, conferito, con procedura di affidamento diretto e quindi in difformità dei principi di imparzialità, ad una ditta, che era già gravata da provvedimento interdittivo antimafia. Sintomatica al riguardo è la circostanza che il sindaco, in virtù del suo ruolo ricoperto nell'ambito di altro organismo pubblico, sebbene fosse a conoscenza del predetto provvedimento, ha solo dopo un lungo lasso di tempo intimato al consorzio di interrompere ogni rapporto contrattuale con la predetta ditta.

Le sopra evidenziate situazioni di omesso controllo sull'attività svolta dal consorzio denotano un intreccio patologico tra l'amministrazione e il sodalizio criminale dal quale può farsi fondatamente discendere una gestione della cosa pubblica indirizzata a favorire, seppure indirettamente, interessi estranei a quelli dell'amministrazione.

Ulteriore vicenda sintomatica della devianza dell'azione amministrativa del comune di Volla riguarda la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale che, per i conseguenti riflessi sulla sistemazione urbanistica e sulla zonizzazione, non poteva che passare, secondo i rilievi mossi dall'organo ispettivo, attraverso una variante al piano regolatore generale.

Nella riduzione della predetta fascia, deliberata dal consiglio comunale, sostanzialmente sono stati avvantaggiati quei fabbricati costruiti nel tempo abusivamente, per i quali è venuto a decadere il vincolo di inedificabilità assoluta ai quali erano assoggettati e che ha determinato una sanatoria di talune costruzioni, in ordine alle quali l'attività repressiva dell'abuso, seppure avviata, non è mai stata portata a compimento.

Emblematico di possibili favoritismi è il riscontro effettuato relativamente agli intestatari dei fabbricati interessati dalla suddetta riduzione: in ordine ad uno stabilimento industriale è emerso, in sede di accertamento, il coinvolgimento del titolare in vicende penali, tra cui associazione a delinquere ex art. 416 c.p., e la vicinanza del medesimo a pregiudicati di un sodalizio criminale operante in un centro limitrofo. Altro immobile risulta intestato ad un soggetto, il cui fratello è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, con l'accusa di reato per associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. Lo stesso avrebbe svolto attività estorsiva in favore del clan camorristico dominante.

Ulteriore segnale di possibile compressione esterna sugli organi del comune viene individuato dalla commissione anche in relazione alla gestione del territorio con particolare riferimento al fenomeno dell'abusivismo edilizio, per il quale è stata riscontrata una incredibile inerzia nella fase dell'esecuzione di provvedimenti sanzionatori di demolizione di manufatti abusivi e nel completamento degli atti e delle relative procedure. Sul punto rileva la circostanza che sulla

situazione di inerzia, benché fosse stata stigmatizzata dal dirigente dell'ufficio tecnico, con un atto diretto al responsabile del procedimento, al sindaco, all'assessore, all'urbanistica ed al segretario generale del comune, non si è determinata una inversione di tendenza.

La cointeressenza con ambienti malavitosi si desume dalla circostanza che tra i destinatari delle ordinanze di demolizione non eseguite risultano alcuni soggetti vicini al clan camorristico. È singolare, altresì, che gran parte delle opere edilizie in questione siano state eseguite da un costruttore e dal fratello di questi — amministratore unico di una società — nei cui confronti è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416-bis c.p.

Ancora con riferimento all'attività di gestione del territorio l'organo ispettivo ha riscontrato illegittimità in ordine a talune concessioni edilizie rilasciate in violazione della normativa di settore ed a favore di soggetti che hanno rapporti di frequentazione con soggetti gravati da pregiudizi per associazione di stampo mafioso.

Emergono, altresì, numerose anomalie nella vicenda relativa al provvedimento concessorio rilasciato ad una società per l'ampliamento di un centro commerciale, che è stato assentito anche per particelle che ricadono in zone con vincolo di inedificabilità assoluta. Risulta, altresì, che la ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori è la stessa società, indirettamente collegata al clan camorristico, alla quale era stato conferito l'appalto delle opere afferenti il piano di insediamento produttivo.

Ulteriore situazione nella quale si intravedono gli interessi della criminalità organizzata viene fatta risalire alla costruzione della strada di collegamento tra il parcheggio del suddetto centro commerciale e la viabilità pubblica, sia per il mancato rispetto della fascia di inedificabilità, sia per la carenza dello specifico requisito di pubblica utilità artatamente attribuito alla predetta strada che è a fondo cieco ed utilizzabile esclusivamente per raggiungere il centro commerciale.

È sintomatica di forme di permeabilità dell'ente al clan criminale dominante la circostanza che il comune abbia erogato contributi economici, seppur di modesta entità, in favore di una manifestazione sportiva intitolata al defunto fratello del capo dell'omonimo sodalizio criminale attivo sul territorio di Volla, la cui posizione egemone nell'ambito della criminalità organizzata è un fatto noto.

Gli elementi fattuali riscontrati unitariamente concorrono a determinare un concreto pericolo di sviamento dell'attività comunale dal perseguimento degli interessi dell'intera collettività.

L'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni, hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

Il prefetto di Napoli, pertanto, con relazione del 5 agosto 2004, che qui si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla quale il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, nella seduta del 29 luglio 2004, ha espresso parere favorevole in tal senso.

Successivamente, a seguito delle dimissioni rassegnate da oltre la metà dei consiglieri, il prefetto ha avviato la procedura di scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ha sospeso, in data 20 settembre 2004, il consiglio comunale.

Per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutivo previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può intervenire finché quando si siano verificate le situazioni previste dall'art. 141, come nella fattispecie a seguito delle dimissioni di oltre la metà dei consiglieri, differenziandosene per funzioni ed effetti.

La descritta condizione di assoggettamento necessita che da parte dello Stato sia posto in essere un intervento mirato al ripristino della legalità mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

Per le suseposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Volla (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 27 ottobre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A11197

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 2004.

Nuova articolazione dei premi della lotteria ad estrazione istantanea «Un, Due, Tris».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto direttoriale n. 29647/COA LTT del 28 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 2004 con il quale è stata indetta la lotteria istantanea «Un, Due, Tris»;

Visto che, con nota del 15 settembre 2004 il Consorzio lotterie nazionali ha rappresentato l'esigenza di pro-

cedere ad una nuova articolazione dei premi della suddetta lotteria allo scopo di adeguarli alle nuove esigenze del mercato;

Ritenuto che tale variazione risponde alle finalità di una maggiore vendita di biglietti e che, pertanto, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ne ha autorizzato la realizzazione;

Considerato, quindi, che occorre procedere ad una modifica del succitato decreto di indizione della lotteria di che trattasi;

Decreta:

A decorrere dal 18 ottobre 2004, l'art. 5 del decreto n. 29647/COA LTT del 28 maggio 2004 è modificato come segue:

Nella lotteria ad estrazione istantanea «Un, Due, Tris», la massa premi, per ogni 10.080.000 biglietti, ammonterà ad € 5.442.300,00, suddivisa nei seguenti premi:

n. 1.209.600	premi di € 1,00
n. 672.000	» » € 3,00
n. 100.800	» » € 7,00
n. 33.600	» » € 15,00
n. 28.644	» » € 25,00
n. 1.680	» » € 100,00
n. 126	» » € 500,00
n. 12	» » € 5.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 246

04A11153

DECRETO 12 ottobre 2004.

Nuova articolazione dei premi della lotteria ad estrazione istantanea «Batti il banco».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto direttoriale n. 29649/COA LTT del 28 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 2004 con il quale è stata indetta la lotteria istantanea «Batti il banco»;

Visto che, con nota del 15 settembre 2004 il Consorzio lotterie nazionali ha rappresentato l'esigenza di procedere ad una nuova articolazione dei premi della suddetta lotteria allo scopo di adeguarli alle nuove esigenze del mercato;

Ritenuto che tale variazione risponde alle finalità di una maggiore vendita di biglietti e che, pertanto, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ne ha autorizzato la realizzazione;

Considerato, quindi, che occorre procedere ad una modifica del succitato decreto di indizione della lotteria di che trattasi;

Decreta:

A decorrere dal 13 ottobre 2004, l'art. 5 del decreto n. 29649/COA LTT del 28 maggio 2004 è modificato come segue:

Nella lotteria ad estrazione istantanea «Batti il banco», la massa premi, per ogni 10.080.000 biglietti, ammonterà ad € 12.300.700,00, suddivisa nei seguenti premi:

n. 1.041.600	premi di € 2,00
n. 672.000	» » € 3,00
n. 336.000	» » € 7,00
n. 134.400	» » € 15,00
n. 50.400	» » € 20,00
n. 16.800	» » € 100,00
n. 1.470	» » € 250,00
n. 378	» » € 1.000,00
n. 8	» » € 50.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 247

04A11154

DECRETO 5 novembre 2004.

Modifica del contenuto di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio di varie marche di sigarette, variazione di denominazione di alcune marche di trinciato, nonché radiazione di alcune marche di sigarette.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO**

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva n. 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le istanze con le quali le ditte Philip Morris Italia S.p.a. e British American Tobacco Italia S.p.a. hanno richiesto la modifica del contenuto dichiarato di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio di alcune marche di sigarette;

Viste le richieste della ditta Gutab S.a.s. per il cambio di denominazione di una marca di tabacco da fumo per pipa e per la variazione della decorrenza del cambio di denominazione di una marca di tabacco da fumo per sigarette;

Vista l'istanza della ditta British American Tobacco Italia S.p.a. per la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio delle seguenti marche di sigarette è così modificato con decorrenza 1° novembre 2004:

Marche	Mg/sigaretta			Mg/sigaretta		
	Nicotina	Catrame	Monossido di carbonio	Nicotina	Catrame	Monossido di carbonio
	da			a		
Multifilter Philip Morris slim rossa	0,60	7,0	6	0,60	7,0	5
Diana slim blu	0,60	6,0	5	0,60	6,0	4
Philip Morris slim rossa	0,60	7,0	6	0,60	7,0	5
MS chiare	0,40	4,0	7	0,40	4,0	5
Lucky Strike silver	0,50	6,0	7	0,60	7,0	8
Esportazione	1,00	10,0	8	0,90	10,0	8

Art. 2.

La denominazione della seguente marca di tabacco da fumo per pipa è così modificata:

da W.O. Larsen Smooth & Tasty;
a W.O. Larsen Mellow & Tasty.

Art. 3.

La nuova denominazione del trinciato per sigarette (Cod. 1537) Bali Shag Mellow Virginia, di cui al decreto direttoriale dell'8 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2004, decorre dal 1° novembre 2004.

Art. 4.

Le seguenti marche di sigarette sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

Codice	Prodotto	Confezionamento
73	821 Blue	Confezione astuccio da 10 pezzi
8	821 White	Confezione astuccio da 10 pezzi
1109	821 One	Confezione astuccio da 20 pezzi
637	Alfa	Confezione cartoccio da 20 pezzi
996	Alfa box	Confezione astuccio da 20 pezzi
294	Bis	Confezione cartoccio da 20 pezzi
422	Club	Confezione astuccio da 20 pezzi
650	Colombo K.S. filtro	Confezione astuccio da 20 pezzi
123	Elite	Confezione astuccio da 20 pezzi
663	Esportazione lunga	Confezione cartoccio da 20 pezzi
189	Gala	Confezione cartoccio da 20 pezzi
375	Lido	Confezione astuccio da 20 pezzi
490	Linda	Confezione cartoccio da 20 pezzi
840	Linda blu	Confezione cartoccio da 20 pezzi

Codice	Prodotto	Confezionamento
158	MS blu	Confezione cartoccio da 20 pezzi
22	MS classic box	Confezione astuccio da 10 pezzi
28	MS classic box	Confezione astuccio da 20 pezzi
55	MS International	Confezione astuccio da 20 pezzi
50	MS Italia	Confezione da 50 pezzi
70	MS Italia	Confezione astuccio da 20 pezzi
672	MS M extra slim	Confezione astuccio da 20 pezzi
628	MS mild extra	Confezione astuccio da 20 pezzi
643	MS personal	Confezione astuccio da 20 pezzi
30	MS red Italia	Confezione astuccio da 20 pezzi
994	Mundial	Confezione da 50 pezzi
168	Pack K.S. filtro	Confezione cartoccio da 20 pezzi
667	Presidente	Confezione cartoccio da 20 pezzi
610	Stop K.S.	Confezione cartoccio da 20 pezzi
607	Stop K.S. filtro	Confezione cartoccio da 20 pezzi
423	Super box	Confezione astuccio da 20 pezzi
619	Super senza filtro	Confezione cartoccio da 20 pezzi
298	Zenit	Confezione cartoccio da 20 pezzi

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 333

04A11152

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 26 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Apicoltori Nomadismi Bassa Valtellina a r.l.», in Sondrio.**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SONDRIO**

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544, primo comma, del codice civile ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso in data 15 maggio 2003;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 12 dicembre 2003 nel quale è stato accertato che la società cooperativa «Apicoltori Nomadismi Bassa Valtellina a r.l.» si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non risultano pervenute opposizioni all'emanazione del provvedimento nei trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire della società cooperativa «Apicoltori Nomadismi Bassa Valtellina a r.l.», con sede in Sondrio, via Trento n. 56, costituita in data 27 dicembre 1988 per rogito del notaio Barlascini dott. Claudio - repertorio n. 40382, racc. n. 5100 - posizione B.U.S.C. n. 495/238880, registro imprese di Sondrio n. 5259.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Sondrio, 26 ottobre 2004

*Il direttore provinciale: BUSI***04A11078**

DECRETO 27 ottobre 2004.

Ricostituzione della Commissione di sorveglianza sull'archivio presso la direzione provinciale del lavoro di Genova.**IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DELLA LIGURIA**

Vista la legge ed il regolamento della contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato;

Vista la circolare n. 86/2001 del 19 novembre 2001 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento politiche del lavoro - Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva - Divisione III ad oggetto «decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37 - regolamento di semplificazione per lo scarto dei documenti degli uffici»;

Rilevata la necessità di dover provvedere alla ricostituzione della commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato per la provincia di Genova;

Vista la nota prot. n. 10939/04 del 2 agosto 2004 con la quale la prefettura di Genova ha designato quale rappresentante dell'amministrazione civile dell'interno, in seno alla suddetta commissione la dott.ssa Flavia Anania, vice prefetto aggiunto in servizio presso la prefettura di Genova;

Vista la nota prot. n. 3052.VII/6/3.04 del 23 luglio 2004 con la quale l'Archivio di Stato di Genova ha designato

quale proprio rappresentante in seno alla sunnominata commissione il dott. Alfonso Assini, archivista di Stato liv. VII in servizio presso l'Archivio di Stato di Genova;

Vista la nota della direzione provinciale del lavoro di Genova prot. n. 6011/2 del 26 agosto 2004 con la quale designano la dott.ssa Viviana Tessonì, funzionario I.L. area C2, presidente e la dott.ssa Flavia Piombo, funzionario amministrativo, area C2, segretario in seno alla commissione di cui trattasi;

Ritenuto di nominare tale commissione nelle persone proposte con le note sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso la direzione provinciale del lavoro di Genova per la durata di tre anni, la commissione di sorveglianza sull'archivio ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente articolo è composta come segue:

dott.ssa Viviana Tessonì, funzionario I.L. area C2, in servizio presso la direzione provinciale del lavoro di Genova, con funzioni di presidente;

dott.ssa Flavia Anania, vice prefetto aggiunto, in servizio presso la prefettura di Genova, in rappresentanza della amministrazione civile dell'interno, membro;

dott. Alfonso Assini, archivista di Stato Liv. VII, in servizio presso l'Archivio di Stato di Genova, membro;

dott.ssa Flavia Piombo, funzionario amministrativo - area C2, in servizio presso la direzione provinciale del lavoro di Genova, con funzioni di segretario.

Art. 3.

I componenti della suddetta commissione hanno diritto al rimborso spese previsto dal decreto interministeriale 23 dicembre 2002 emanato in attuazione dell'art. 18 della legge n. 448/2001.

La relativa spesa graverà sul cap. 1272 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il corrente esercizio finanziario e sul corrispondente capitolo dei due anni immediatamente successivi.

Art. 4.

Ai relativi pagamenti si farà fronte con ordinativi tratti su aperture di credito a favore del direttore della direzione provinciale del lavoro di Genova.

La direzione regionale del lavoro di Genova curerà la trasmissione del presente decreto alla locale ragioneria provinciale, per il visto, nonché le comunicazioni prescritte al punto 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37.

Genova, 27 ottobre 2004

Il direttore regionale: VETTORI

04A11133

DECRETO 29 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova - Società cooperativa di lavoro e produzione - Cooperativa sociale a r.l.», in San Giuliano Milanese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel comma 1 dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Nuova - Società cooperativa di lavoro e produzione - Cooperativa sociale a r.l.», con sede in San Giuliano Milanese (Milano), via Labriola n. 32;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli

uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva - Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 14 maggio 2003 relativo alla società cooperativa «Nuova - Società cooperativa di lavoro e produzione - Cooperativa sociale a r.l.», con sede in San Giuliano Milanese (Milano), via Labriola n. 32, da cui risulta che la medesima trovatisi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1994, non ha compiuto atti di gestione dopo il luglio del 1996, non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1994);

Decreta:

La società cooperativa «Nuova - Società cooperativa di lavoro e produzione - Cooperativa sociale a r.l.», sede legale San Giuliano Milanese (Milano), via Labriola n. 32, costituita per rogito notaio dott. Enrico Lainati di Milano in data 24 luglio 1984, repertorio n. 41614/5194 racc., BUSC n. 12226/208238, codice fiscale 07521220157, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1994, non ha compiuto atti di gestione dopo il luglio 1996, non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 29 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A11135

DECRETO 2 novembre 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indagate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Cooper sport», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Eramo in data 30 agosto 1993, repertorio n. 61, registro società n. 8573/93, tribunale di Roma, BUSC n. 33823, codice fiscale 04552811004;

società cooperativa «Futura casa 2000», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Claudio Cerini, in data 29 aprile 1998, repertorio n. 173932, registro società n. 135841/98, tribunale di Roma, BUSC n. 35456, codice fiscale 05537291006;

società cooperativa «Midicoop Laurentina Settima», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Liguori in data 13 luglio 1990, repertorio n. 57825, registro società n. 9952/90, tribunale di Roma, BUSC n. 32259, codice fiscale 03921641001;

società cooperativa «Free Friends», con sede in Morena (Roma), costituita per rogito notaio Domenico Zecca in data 15 aprile 1997, repertorio n. 221470, registro società n. 255568/97, tribunale di Roma, BUSC n. 34977, codice fiscale 05319081005;

società cooperativa «Agr. ed. Colle Miciano», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giulio Ciani in data 9 aprile 1975, repertorio n. 232662, registro società n. 1370/75, tribunale di Roma, BUSC n. 22645, codice fiscale 01944100583;

società cooperativa «L'incontro», con sede in Roma, costituita per rogito notaio A. Maria Lipari in data 9 novembre 1984, repertorio n. 14105, registro società n. 8596/84, tribunale di Roma, BUSC n. 28558, codice fiscale 06884890580.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 2 novembre 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A11134

DECRETO 4 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola ACLI S. Lucia a r.l.», in Erchie.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI**

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha

decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 agosto 1998 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a euro 5.000,00 e constatato, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria, lo scrivente avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, rinuncia al contributo notificato a suo tempo e a tutt'oggi non pagato dalla Cooperativa in questione;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola ACLI S. Lucia» a r.l., con sede in Erchie, posizione n. 253/98718 costituita per rogito notaio dott. Bruno Franco in data 7 dicembre 1966, repertorio n. 79559, registro imprese n. 697, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 4 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A11079

DECRETO 4 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Casa - Centro sociale per la terza età a r.l.», in Carovigno.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI**

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1996 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a euro 5.000,00 e constatato, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria, lo scrivente avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, rinuncia al contributo notificato a suo tempo e a tutt'oggi non pagato dalla cooperativa in questione;

Decreta:

La società cooperativa «La Casa - Centro sociale per la terza età a r.l.», con sede in Carovigno, posizione n. 2219/259476 costituita per rogito notaio dott. Benedetto Petrachi in data 26 marzo 1992, repertorio n. 3395, registro imprese n. 6950, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 4 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A11080

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 ottobre 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Edilizia La Villa», in Nuoro.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2003, con il quale la società cooperativa «Edilizia La Villa», con sede in Nuoro è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Stefano Manca;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con il quale la gestione è stata prorogata per sei mesi;

Vista la relazione del commissario governativo datata 31 agosto 2004 con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha chiesto una ulteriore proroga del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Stefano Manca, commissario governativo della società cooperativa «Edilizia La Villa», con sede in Nuoro, sono prorogati per ulteriori sei mesi dalla data di scadenza del precedente decreto.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10930

DECRETO 21 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Matteotti - Cooperativa per la preservazione del patrimonio artistico», in Civitavecchia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1986, con il quale la società cooperativa «Matteotti - Cooperativa per la preservazione del patrimonio artistico», con sede in Civitavecchia (Roma), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Aldo Annulli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 15 giugno 2004, con la quale è stato comunicato il decesso del nominato commissario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Valerio Gallo, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 23 ottobre 1970, domiciliato in Roma, via Cesare Rasponi n. 19, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Aldo Annulli, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10931

DECRETO 21 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Infostudi Piccola società cooperativa a r.l.», in Latina.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2004, con il quale la società cooperativa «Infostudi piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Latina, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Davide Matterazzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 2 agosto 2004, con la quale il nominato commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Valerio Gallo, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 23 ottobre 1970, domiciliato in Roma, via Cesare Rasponi n. 19, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Davide Matterazzo, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10932

DECRETO 21 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «E.L.P.U.S. - Esecuzione lavori di pulizia e di utilità sociale - Società cooperativa a r.l.», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 marzo 2003 e dei successivi accertamenti in data 26 aprile 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «E.L.P.U.S. - Esecuzione lavori di pulizia e di utilità sociale società cooperativa a r.l.», con sede in Cagliari (codice fiscale n. 02409250921) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e l'avv. Pierfilippo Cucudda, nato a Cagliari il 5 dicembre 1963, ivi domiciliato in via Cugia n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10933

DECRETO 21 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Erika - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Qualiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 giugno 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Erika - Società cooperativa edilizia a r.l.», in liquidazione, con sede in Qualiano (Napoli) (codice fiscale 04563060633) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Francesco De Clemente, nato a Napoli il 7 febbraio 1963 e residente a Pozzuoli (Napoli), in via Terracciano n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10934

DECRETO 21 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Arte-dil - Piccola società cooperativa a r.l.», in Parma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 giugno 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Arte-dil - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Parma (codice fiscale 01833680349) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Antonio Fogli, nato a Ferrara il 12 gennaio 1969, con studio in Ferrara, corso Ercole I d'Este n. 14, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A11088

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 novembre 2004.

Modifiche alla determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004;

Ritenuto di dover modificare il testo di alcune note per renderne più chiara l'interpretazione;

Ritenuto di dover rettificare l'art. 5 di cui alla predetta determinazione;

Visto la deliberazione assunta, nella seduta del 16-17 novembre 2004, a seguito di riesame delle note AIFA 2004 da parte della Commissione consultiva tecnico scientifica;

Determina:

Art. 1.

Alla determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, sono apportate le seguenti modifiche:

1. all'art. 5 il principio attivo erroneamente indicato come «CEFOTAXIMA» è rettificato in «CEFOXITINA»;

2. l'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo delle note 1, 13, 28, e 78 di cui all'allegato 3 «Note AIFA 2004» fatti salvi i rispettivi elenchi di medicinali afferenti.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Nota 1

Gastroprotettori: - misoprostolo - esomeprazolo - lansoprazolo - omeprazolo - pantoprazolo - rabeprazolo	<i>La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti:</i> Per la prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore ▪ in trattamento cronico con FANS non selettivi (non con COXIB); ▪ in terapia antiaggregante con ASA a basse dosi purché sussista una delle seguenti condizioni di rischio: ▪ storia di pregresse emorragie digestive o di ulcera peptica non guarita con terapia eradicante; ▪ concomitante terapia con anticoagulanti o cortisonici; ▪ oltre 75 anni di età. Gli inibitori di pompa, fatte salve le indicazioni della nota 48, ed il misoprostolo non sono rimborsati quando prescritti in associazione con i COXIB.
--	---

Motivazioni e criteri applicativi

È noto come il trattamento cronico con i FANS possa determinare un aumentato rischio di ulcera peptica e delle sue complicanze gravi (emorragia, perforazione, ostruzione). Il rischio di ospedalizzazione per una complicanza grave è stimato fra l'1 e il 2% per anno, e aumenta fino a 4-5 volte nelle categorie a rischio sopra specificate; il rischio è particolarmente elevato se i FANS sono associati ad anticoagulanti (1).

Data la rilevanza clinica della tossicità gastroduodenale indotta dai FANS, numerosi sono stati gli studi che hanno valutato l'efficacia di una "gastroprotezione" utilizzando gli analoghi delle prostaglandine (misoprostolo) e gli anti secretivi (inibitori di pompa e H₂-antagonisti).

Misoprostolo

L'efficacia del misoprostolo nel ridurre l'incidenza delle complicanze gravi (emorragie, perforazioni e ostruzione pilorica) della gastropatia da FANS è stata dimostrata in uno studio (MUCOSA *trial*) di grandi dimensioni (8.853 pazienti) che ha documentato una riduzione del 40% di dette complicanze rispetto al placebo (2). Una metanalisi di 24 studi che ha valutato l'efficacia del misoprostolo non in base alla riduzione delle complicanze ma solo in base alla riduzione dell'incidenza di ulcere gastriche o duodenali diagnosticate endoscopicamente ha confermato detta efficacia (NNT = 8) per prevenire un'ulcera gastrica e (NNT = 30) per prevenire un'ulcera duodenale.

Il misoprostolo somministrato alla dose di 800 µg ha però una tollerabilità scarsa (dispepsia, dolore addominale, diarrea) e nel *trial* MUCOSA (2) i pazienti che sospendevano il trattamento per disturbi gastrointestinali erano più numerosi fra quelli trattati con misoprostolo più FANS (27,4%) che fra quelli trattati con FANS più placebo (20,1% $p < 0,001$).

Inibitori della pompa protonica

Numerosi studi hanno dimostrato che nei soggetti trattati con FANS, dosi standard di inibitori della pompa protonica riducono significativamente l'incidenza di ulcere gastriche e duodenali diagnosticate all'endoscopia rispetto al placebo (3-6). Due di essi meritano particolare attenzione. Nel primo l'omeprazolo è stato confrontato con ranitidina (7) e, nel secondo, con misoprostolo (8) in due *trial* con uguale disegno sperimentale. In tutti e due gli studi (ASTRONAUT e OMNIUM *trials*) venivano studiati soggetti che a seguito della terapia con FANS presentavano una ulcera peptica o almeno 10 erosioni gastriche o duodenali. Ognuno dei due *trial* esaminava due fasi: a) la guarigione delle lesioni da FANS già presenti; e b) la prevenzione della ricomparsa delle lesioni durante ritrattamento con i FANS. In entrambe le fasi la terapia con l'omeprazolo si è dimostrata più efficace del farmaco di confronto (rispettivamente, ranitidina e misoprostolo) sia nel guarire le ulcere sia nel prevenire le recidive.

Detti risultati vanno però valutati con prudenza in quanto entrambi gli studi presentano limiti metodologici rilevanti quali: 1) la dimostrazione di maggiore efficacia è basata su parametri surrogati, infatti gli studi hanno utilizzato come "end-point" terapeutico la riduzione del numero di ulcere endoscopiche e dei sintomi dispeptici e non delle complicanze gravi che sono il parametro clinico più rilevante cui mira la profilassi farmacologica: non è cioè la stessa cosa prevenire

un'ulcera visibile alla endoscopia routinaria in uno studio clinico e prevenire una complicanza grave (emorragia, perforazione, ostruzione); 2) le dosi utilizzate con i farmaci di riferimento (400 µg/d per il misoprostolo e 300 mg/d per la ranitidina) sono probabilmente inadeguate; infine, 3) è mancata soprattutto una attenta considerazione alla presenza o meno nei pazienti trattati di una infezione da *H. pylori*. Lo stato di portatore o meno di una tale infezione può, infatti, avere grande rilevanza. Una recente metanalisi condotta su 16 studi dimostra, infatti, in modo convincente come sia l'infezione da *H. pylori* sia l'impiego di FANS tradizionali possano aumentare il rischio di causare un'ulcera peptica o un sanguinamento gastrico in modo indipendente, avendo un effetto sinergico nell'aggravare il rischio di ulcera peptica e sanguinamento quando entrambi i fattori di rischio sono presenti nello stesso paziente (9).

La superiore efficacia dell'inibitore di pompa rispetto a misoprostolo e a dosi usuali di H2 bloccanti nel prevenire le ulcere da FANS potrebbe cioè essere in parte solo apparente e dovuta a una diversa distribuzione dei pazienti con infezione nella popolazione studiata (10-12).

L'importanza dell'infezione da *H. pylori* nella strategia di prevenzione del sanguinamento gastrico causato dai FANS tradizionali e dall'ASA a basso dosaggio è dimostrato da uno studio recente che ha rilevato come nei pazienti con infezione da *H. pylori* e una storia di sanguinamento gastrico, l'eradicazione dell'infezione da *Helicobacter pylori* risulti equivalente all'omeprazolo nel prevenire una recidiva del sanguinamento gastrico nei pazienti che assumono ASA a basse dosi (probabilità di recidiva del sanguinamento a sei mesi 1,9% con eradicazione e 0,9% con omeprazolo). Mentre nei pazienti che assumono naprossene al posto dell'ASA a basse dosi l'inibitore di pompa risulta più efficace della semplice eradicazione (probabilità di recidiva del sanguinamento a 6 mesi 18,8% con l'eradicazione e 4,4% con omeprazolo) (13).

Nei pazienti con storia di sanguinamento gastrico e che devono continuare una profilassi secondaria con ASA a basse dosi l'eradicazione dell'infezione probabilmente si pone perciò come la strategia profilattica più conveniente della somministrazione di un inibitore di pompa. Non è chiaro se l'eradicazione vada comunque eseguita in tutti i pazienti infetti che fanno uso cronico di FANS tradizionali.

Una metanalisi recente ha dimostrato che il rischio emorragico da ASA impiegato come antiaggregante è assai basso (una emorragia ogni 117 pazienti trattati con 50-162 mg/die di ASA per una durata media di 28 mesi) (14). Pertanto, una gastroprotezione farmacologica generalizzata non è giustificata. I trial considerati nella metanalisi escludevano però i pazienti ad alto rischio emorragico. In mancanza di dati relativi a questi pazienti, se si estrapola ad essi l'aumento di emorragie o ulcere da FANS nei soggetti a rischio (4-5 volte quello di base), la gastroprotezione nei soggetti a rischio emorragico trattati "long-term" con ASA potrebbe essere giustificata specie in presenza dei fattori di rischio più rilevanti (emorragia pregressa e pazienti in trattamento con anticoagulanti e cortisonici). Nei pazienti con infezione da *Helicobacter pylori* risulta indicata l'eradicazione (13). Non è invece appropriato l'uso di preparazioni "gastroprotette" o tamponate di ASA, che hanno un rischio emorragico non differente da quello dell'ASA standard (15).

Gli H2-inibitori non sono stati inclusi tra i farmaci indicati per la prevenzione e il trattamento del danno gastrointestinale da FANS perché in dosi standard non riducono significativamente l'incidenza delle ulcere gastriche (3), che sono le più frequenti fra quelle da FANS (16) anche se hanno efficacia pressochè uguale a quella del misoprostolo sulle ulcere duodenali. Una revisione non sistematica del danno gastrointestinale da FANS non raccomanda gli H2 - inibitori per la prevenzione dei danni gastrointestinali da FANS; li ammette per la terapia delle ulcere previa sospensione dei FANS, ma non se si seguivano i FANS (17). I dati clinici citati non possono essere applicati ai COXIB.

Va segnalato come in uno studio in pazienti con storia di sanguinamento gastrico recente, il trattamento per sei mesi con omeprazolo più diclofenac si sia dimostrato egualmente efficace rispetto al celecoxib nel prevenire la ricorrenza del sanguinamento gastrico (18).

Al momento non vi sono ulteriori dati sulla letteratura scientifica internazionale che documentino un'efficacia nella gastroprotezione con misoprostolo e/o inibitori della pompa protonica nei confronti del danno gastrointestinale da COXIB.

Bibliografia

1. Lanza FL. A guideline for the treatment and prevention of NSAID-induced ulcers. *Am J Gastroenterol* 1998; **93**: 2037-46.
2. Silverstein, et al. Misoprostol reduces serious gastrointestinal complications in patients with rheumatoid arthritis receiving Nonsteroidal Anti-inflammatory drugs. A. randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Ann Intern Med* 1995; **123**: 241-9.
3. Koch M, et al. Prevention of Nonsteroidal Anti-inflammatory drugs-induced gastrointestinal mucosal injury. A meta-analysis of randomised controlled clinical trial. *Arch Intern Med* 1996; **156**: 2321-32.
4. Daneshmand TK, et al. Abolition by Omeprazole of Aspirin-induced gastric mucosal injury in man. *Gut* 1990; **31**: 514-7.
5. Cullen D, et al. Primary gastroduodenal prophylaxis with Omeprazole for Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug users. *Aliment Pharmacol Ther* 1998; **12**: 135-140.
6. Ekstrom P, et al. Prevention of peptic ulcer and dyspeptic symptoms with Omeprazole in patients receiving Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug continuous therapy. A nordic multicentre study. *Scand J Gastroenterol* 1996; **31**: 753-8.

7. Yeomans ND, et al. A comparison of Omeprazole with Ranitidine for ulcers associated with Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs. *N Engl J Med* 1998; **338**:719-26.
8. Hawkey CJ, et al. Omeprazole compared with Misoprostol for ulcers associated either Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs. *N Engl J Med* 1998; **338**: 727-34.
9. Jia-Qing, et al. Role of Helicobacter pylori infection and non-steroidal anti-inflammatory drugs in peptic ulcer disease : a meta-analysis. *Lancet* 2002; **359**:14-22.
10. Graham DY. Critical effect of Helicobacter pylori infection on the effectiveness of omeprazole for prevention of gastric or duodenal ulcers among chronic NSAID users. *Helicobacter* 2002; **7**: 1-8.
11. Graham DY, et al. Ulcer prevention in long-term users of Nonsteroidal Antinflammatory Drugs. *Arch Intern Med* 2002; **162**: 169 – 175.
12. Graham DY. NSAIDs, Helicobacter pylori and Pandora Box. *N Engl. J. Med.* 2002; **347**: 2162-2164.
13. Chan FKL, et al. Preventing recurrent upper gastrointestinal bleeding in patients with Helicobacter pylori infection who are taking low-dose aspirin or naproxen. *N Engl J Med* 2001; **344**: 967-973.
14. Derry S, et al. Risk of gastrointestinal hemorrhage with long term use of aspirin: meta-analysis. *BMJ* 2000; **321**: 1183-7.
15. Kelly YP, et al. Risk of aspirin – associated major upper gastrointestinal bleeding with enteric-coated or buffered products. *Lancet* 1996; **384**: 1413-6.
16. Feldman M. Peptic ulcer disease. In: Dale DC, Federman DD eds. Scientific American Medicine, Section 4, Gastroenterology II, 2000: 2-3.
17. Wolfe MM, et al. Gastrointestinal toxicity of Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs. *N Engl J Med* 1999; **340**: 1888-99.
18. Chan FKL, et al. Celecoxib versus diclofenac and omeprazole in reducing the risk of recurrent ulcer bleeding in patients with arthritis. *N Engl J Med* 2002; **347**: 2104-2110.
- 19.

NOTA 13

Ipolipemizzanti: Fibrati: - bezafibrato - fenofibrato - gemfibrozil Statine: - atorvastatina - fluvastatina - pravastatina - rosuvastatina - simvastatina Altri ipolipemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti: - omega-3-etil-esteri	<i>La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da:</i> - dislipidemie familiari: - bezafibrato, fenofibrato, gemfibrozil, simfibrato; - atorvastatina, fluvastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina; - omega-3-tricliceridi - ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta: ▪ in soggetti a rischio elevato di un primo evento cardiovascolare maggiore [rischio a 10 anni $\geq 20\%$ in base alle Carte di Rischio del Progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità] (prevenzione primaria); ▪ in soggetti con coronaropatia documentata o pregresso ictus o arteriopatia obliterante periferica o pregresso infarto o diabete (prevenzione secondaria); atorvastatina, fluvastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina; - in soggetti con pregresso infarto del miocardio (prevenzione secondaria); omega-3-etil-esteri Limitatamente all'utilizzazione degli alti dosaggi di atorvastatina (40 mg) e di rosuvastatina (40 mg), la prescrizione e la rimborsabilità sono consentite, solo su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche delle Aziende Sanitarie, allo scopo di una più adeguata valutazione della tollerabilità e del profilo di beneficio-rischio. L'uso dei farmaci ipolipemizzanti deve essere continuativo e non occasionale. Lo stesso, comunque, va inserito in un contesto più generale di controllo degli stili di vita (alimentazione, fumo, attività fisica, etc.). La strategia terapeutica (incluso l'impiego delle statine) va definita in base alla valutazione del rischio cardiovascolare globale e non di ogni singolo fattore di rischio, facendo riferimento alle Carte di Rischio Cardiovascolare elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità all'interno del Progetto Cuore (www.cuore.iss.it). Le Carte del Rischio dell'ISS saranno sottoposte a continua verifica ed aggiornamento e sono collegate con un progetto di ricerca denominato RiACE (Rischio Assoluto Cardiovascolare-Epidemiologia) promosso dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in collaborazione con il Ministero della Salute e le Regioni per verificare nella pratica assistenziale della Medicina Generale la trasferibilità, l'applicabilità, i carichi assistenziali e gli esiti della prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria.
---	--

Motivazioni e criteri applicativi*Dislipidemie familiari*

Le dislipidemie familiari sono malattie su base genetica a carattere autosomico (recessivo, dominante o co-dominante a seconda della malattia) caratterizzate da elevati livelli di alcune frazioni lipidiche del sangue e da una grave e precoce insorgenza di malattia coronaria. Le dislipidemie sono state finora distinte secondo la classificazione di Frederickson, basata sull'individuazione delle frazioni lipoproteiche aumentate. Più recentemente è stata proposta una classificazione basata sull'eziologia molecolare e sulla patofisiologia delle alterazioni lipoproteiche (chilomicronemia, disbetalipoproteinemia, iperlipemia combinata, ipertrigliceridemia, carenza della lipasi epatica, ipercolesterolemia, difetto di ApoB100). La rarità di alcune di queste forme, la complessità della classificazione e dell'inquadramento genetico e l'elevato rischio di eventi cardiovascolari precoci suggeriscono di fare riferimento a centri specializzati cui indirizzare i pazienti ai quali viene formulata un'ipotesi diagnostica di dislipidemia familiare. Per i pazienti con diagnosi accertata di dislipidemia familiare tutti i farmaci ipolipemizzanti sono in fascia A.

Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta in soggetti a rischio elevato di un primo evento cardiovascolare maggiore [rischio a 10 anni $\geq 20\%$ in base alle carte di rischio del Progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità].

Nelle malattie cardiovascolari non è individuabile una causa unica. Sono noti diversi fattori che aumentano nella persona il rischio di sviluppare la malattia e predispongono l'organismo ad ammalarsi. I più importanti sono: abitudine al fumo di sigaretta, diabete, valori elevati della colesterolemia, ipertensione arteriosa, età e sesso e, inoltre, la scarsa attività fisica, l'obesità e la familiarità alla malattia.

L'entità del rischio che ogni persona ha di sviluppare la malattia dipende dalla combinazione dei fattori di rischio o meglio dalla combinazione dei loro livelli.

Vengono considerati a rischio elevato i soggetti che, in base alla combinazione dei 6 principali fattori (età, sesso, diabete, fumo, valori di pressione arteriosa e di colesterolemia), abbiano un rischio uguale o maggiore del 20% di sviluppare un evento cardiovascolare nei successivi 10 anni. Tale rischio può essere stimato utilizzando la carta del rischio cardiovascolare elaborata dall'Istituto Superiore di Sanità (Progetto Cuore, www.cuore.iss.it). Starà al giudizio del medico modulare verso il basso la stima del rischio nei pazienti ipercolesterolemici nei quali è già in atto un controllo farmacologico o non farmacologico di altri fattori di rischio (obesità, ipertensione, diabete). In tali casi, il medico potrà decidere quale o quali trattamenti farmacologici privilegiare, anche in base ai livelli dei diversi fattori considerati, non essendo proponibile assumere medicine per ognuno di essi.

Solo per due molecole (pravastatina e simvastatina) è stato dimostrato che la riduzione dell'ipercolesterolemia è associata alla riduzione dell'incidenza di eventi coronarici. Per le restanti molecole si dispone solo dell'end-point surrogato della riduzione del colesterolo.

Bibliografia di riferimento

1. National Institutes of Health. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Final Report. NIH Publication No. 02-5215 September 2002; VII-1.
2. National Institutes of Health. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Final Report. NIH Publication No. 02-5215 September 2002; II-50.
3. Haffner SM, Lehto S, Rönkä T, Pyörälä K, Laakso M. Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. *N Engl J Med* 1998; **339**: 229-34.
4. Malmberg K, Yusuf S, Gerstein HC, Brown J, Zhao F, Hunt D, Piegas L, Calvin J, Keltai M, Budaj A, for the OASIS Registry Investigators. Impact of diabetes on long-term prognosis in patients with unstable angina and non-Q-wave myocardial infarction: results of the OASIS (Organization to Assess Strategies for Ischemic Syndromes) Registry. *Circulation* 2000; **102**: 1014-9.
5. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Effects of an angiotensin-converting enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. *N Engl J Med* 2000; **342**: 145-53.
6. Progetto Cuore. *Italian Heart Journal* 2004, in press.
7. Sacks FM, Tonkin AM, Shepherd J, Braunwald E, Cobbe S, Hawkins CM, Keech A, Packard C, Simes J, Byington R, Furberg CD, for the Prospective Pravastatin Pooling Project Investigators Group. Effect of pravastatin on coronary disease events in subgroups defined by coronary risk factors: the Prospective Pravastatin Pooling Project. *Circulation* 2000; **102**: 1893-900.
8. Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). *Lancet* 1994; **344**: 1383-9.
9. Downs JR, Clearfield M, Weis S, Whitney E, Shapiro DR, Beere PA, Langendorfer A, Stein EA, Kruyer W, Gotto AM Jr, for the AFCAPS/TexCAPS Research Group. Primary prevention of acute coronary events with lovastatin in men and women with average cholesterol levels: results of AFCAPS/TexCAPS. *JAMA* 1998; **279**: 1615-22.
10. Shepherd J, Cobbe SM, Ford I, Isles CG, Lorimer AR, Macfarlane PW, McKillop JH, Packard CJ, for the West of Scotland Coronary Prevention Study Group. Prevention of coronary heart disease with pravastatin in men with hypercholesterolemia. *N Engl J Med* 1995; **333**: 1301-7.
11. Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. *Lancet* 2002; **360**: 7-22.
12. Sever PS, et al. Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid-Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised trial. *Lancet* 2003; **361**: 1149-1158.
13. Rubins HB, Robins SJ, Collins D, Fye CL, Anderson JW, Elam MB, Faas FH, Linares E, Schaefer EJ, Schectman G, Wilt TJ, Wittes J, for the Veterans Affairs High-Density Lipoprotein Cholesterol Intervention Trial Study Group. Gemfibrozil for the secondary prevention of coronary heart disease in men with low levels of high-density lipoprotein cholesterol. *N Engl J Med* 1999; **341**: 410-8.
14. GISSI-Prevenzione Investigators (Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell'Infarto miocardico). Dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI-Prevenzione trial. *Lancet* 1999; **354**: 447-455.

NOTA 28

- medrossi-progesterone - megestrolo	<i>La prescrizione per la terapia antitumorale e dell'AIDS a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:</i> - neoplasia della mammella e carcinoma dell'endometrio; - sindrome anoressia/cachessia da neoplasie maligne e da AIDS in fase avanzata.
--	---

Motivazioni e criteri applicativi

I progestinici megestrolo acetato, medrossiprogesterone acetato sono utilizzati come seconda e terza linea di terapia nel cancro mammario. Trovano, altresì, impiego per il trattamento dei carcinomi endometriali e renali (limitatamente al medrossiprogesterone acetato per via orale) e sono scarsamente impiegati nel cancro prostatico. Le indicazioni cancro dell'endometrio e mammario sono sufficientemente definite per i due steroidi e non sono soggette a nota. Il loro impiego nel carcinoma renale ed ancor più in quello prostatico è da valutare caso per caso e, relativamente al carcinoma renale, è limitato al medrossiprogesterone acetato per via orale.

Megestrolo acetato e medrossiprogesterone acetato per via orale trovano anche impiego, supportato in letteratura (1-5), nella cosiddetta sindrome anoressia/cachessia. Questa è caratterizzata da progressiva perdita di peso (>10% del peso ideale), anoressia, nausea cronica, malassorbimento, astenia, cambiamento dell'immagine corporea, impoverimento del *Performance Status*. Tale sindrome si rileva in pazienti affetti da neoplasia maligna in fase avanzata e da AIDS, fino all'80% in pazienti oncologici terminali, e rappresenta un importante fattore prognostico negativo.

Gli obiettivi maggiori dei trattamenti con progestinici riguardano, nell'anoressia/cachessia da cancro e da AIDS, il recupero ponderale, l'aumento dell'appetito e dell'introito calorico. Obiettivi secondari sono costituiti dal controllo della nausea cronica e del dolore e dal miglioramento del *Performance Status* e della qualità della vita.

Le evidenze che megestrolo acetato e medrossiprogesterone acetato sono in grado di conseguire tali obiettivi terapeutici sono mostrate da studi clinici controllati in doppio cieco e con dimensione del campione adeguata (1-3).

Vi è anche dimostrazione che l'impatto di questi trattamenti sul peso corporeo è dovuto a un aumento reale della massa magra e grassa (4), e soprattutto grassa (5), piuttosto che a ritenzione idrica (4, 5).

Gli studi hanno infine evidenziato che il miglior effetto terapeutico si ottiene con dosaggi di medrossiprogesterone acetato di 500-1.000 mg/die e di megestrolo acetato di 160-320 mg/die per via orale.

Gli effetti in pazienti con carcinomi gastrointestinali non sembrano molto favorevoli (6).

Effetti antianoressici e di incremento sul peso corporeo sono stati rilevati anche nella fibrosi cistica (7).

Bibliografia

1. Simons JP, et al. The effect of medroxyprogesterone acetate on appetite, weight loss and quality of life in advanced stage non-hormone-sensitive cancer. A placebo controlled multicenter study. *J Clin Oncol* 1996;**14**:1077-84.
2. Tehekmeidan NS, et al. Megestrol acetate in cancer anorexia and weight loss. *Cancer* 1992;**5**:1268-74.
3. Von Roenn JH, et al. Megestrol acetate in patients with AIDS-related cachexia. *Ann Int Med* 1994;**6**:693-9.
4. Loprinzi CL, et al. Body-composition changes in patients who gain weight while receiving megestrol acetate. *J Clin Oncol* 1993;**11**:152-4.
5. Nemecek PM, et al. Treatment guidelines for HIV-associated wasting. *Proc Mayo Clin* 2000;**75**:386-94.
6. McMillan DC, et al. A prospective randomised study of megestrol acetate and ibuprofen in gastrointestinal cancer patients with weight loss. *Br J Cancer* 1999;**79**:495-500.
7. Nasr SZ, et al. Treatment of anorexia and weight loss megestrol acetate in patients with cystic fibrosis. *Pediatr Pulmol* 1999;**28**:380-2.

NOTA 78

Colliri anti-glaucoma: - apraclonidina - brimonidina - brinzolamide - dorzolamide - latanoprost - travoprost - bimatoprost - dorzolamide + timololo - latanoprost + timololo	<i>La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche delle Aziende Sanitarie, è limitata alle seguenti condizioni:</i> <i>in monoterapia:</i> - nel trattamento del glaucoma in pazienti per i quali i β-bloccanti sono inefficaci o controindicati; <i>in associazione:</i> - nei pazienti per cui la monoterapia risulti terapeuticamente insufficiente. Il trattamento a base di β-bloccanti va considerato di prima scelta, seguito, ove necessario, dalla monoterapia con uno dei principi attivi elencati o dalla terapia associata.
---	--

Motivazioni e criteri applicativi

La moderna strategia della terapia del glaucoma cronico semplice ad angolo aperto, come suggerita dall'European Glaucoma Society (EGS), prevede l'impiego di un farmaco in monoterapia per il raggiungimento della *target pressure* individuata per ciascun paziente. Se il primo farmaco usato non è efficace nel ridurre la pressione intraoculare o se non è tollerato, si sostituisce con un altro farmaco. Se invece il primo farmaco è ben tollerato ed efficace, ma non sufficiente a raggiungere la *target pressure*, le linee guida prevedono l'aggiunta di un altro farmaco a quello in uso. Questi concetti sono ribaditi anche nelle linee-guida dell'American Academy of Ophthalmology (AAO).

Inoltre, nel proseguimento con la terapia, in caso di progressione dei danni al nervo ottico ed al campo visivo la *target pressure* dovrebbe essere rivalutata; ulteriori aggiustamenti della *target pressure* potrebbero essere presi in considerazione se il paziente è rimasto stabile per almeno cinque anni o in presenza di effetti collaterali.

04A11293

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 novembre 2004

Dollaro USA	1,2971
Yen giapponese	136,64
Corona danese	7,4321
Lira Sterlina	0,69955
Corona svedese	8,9625
Franco svizzero	1,5238
Corona islandese	87,28
Corona norvegese	8,0935
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57770
Corona ceca	31,395
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6797
Lira maltese	0,4320
Zloty polacco	4,2586
Leu romeno	39600
Tallero sloveno	239,78
Corona slovacca	39,480
Lira turca	1890700
Dollaro australiano	1,6780
Dollaro canadese	1,5504
Dollaro di Hong Kong	10,0837
Dollaro neozelandese	1,8482
Dollaro di Singapore	2,1406
Won sudcoreano	1414,36
Rand sudafricano	7,8400

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

04A11294

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anatoxal»

Estratto determinazione A.I.C. n. 964 del 4 novembre 2004

Titolare A.I.C.: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39, c.a.p. 22100, Italia, codice fiscale 00190430132.

Medicinale: ANATOXAL.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Modifica eccipienti:

da.

principio attivo: invariato;

eccipienti: fosfato d'alluminio 1 mg, cloruro di sodio 4,5 mg, conservante sodioetilmercuriotiosalicilato 0,05 mg; acqua per preparazioni iniettabili a 0,5 ml;

a:

principio attivo: invariato

eccipienti: fosfato d'alluminio 1 mg, cloruro di sodio 4,5 mg, acqua per preparazioni iniettabili a 0,5 ml.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 006255069 «adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare vaccino difterico e tetanico adsorbito per adulti ed adolescenti» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 006255095 «adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare vaccino difterico e tetanico adsorbito per adulti e adolescenti» 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 006255069 «adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare vaccino difterico e tetanico adsorbito per adulti ed adolescenti» 1 siringa preriempita 0,5 ml varia a «0,5 ml adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita;

A.I.C. n. 006255095 «adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare vaccino difterico e tetanico adsorbito per adulti e adolescenti» 10 siringhe preriempite 0,5 ml varia a «0,5 ml adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite.

I lotti già prodotti, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero della salute 27 giugno 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2003), devono essere ritirati dal commercio entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11087

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lendormin»

Estratto determinazione A.I.C. n. 969 del 4 novembre 2004

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze), località Prulli 103/C, c.a.p. 50066 Italia, codice fiscale 004212104485.

Medicinale: LENDORMIN.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026343018 «30 compresse 0,25 mg» varia a: «0,25 mg compresse» 30 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11086

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prostavasin»

Estratto determinazione A.I.C. n. 971 del 4 novembre 2004

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma AG, con sede legale e domicilio fiscale in Monheim (R.T.F.) Alfred Nobel Strasse, 10, Germania (DE).

Medicinale: PROSTAVASIN.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027584022 «40 microgrammi polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala varia a: «40 microgrammi polvere per soluzione per infusione» 1 fiala (sospesa);

A.I.C. n. 027584034 «60 microgrammi polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino varia a: «60 microgrammi polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «40 microgrammi polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala (A.I.C. n. 027584022), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

04A11085

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluxum»

Estratto determinazione A.I.C. n. 972 del 4 novembre 2004

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara), contrada Sant'Emidio, c.a.p. 65020 Italia, codice fiscale 00556960375.

Medicinale: FLUXUM.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica delle controindicazioni da:

«L'anestesia loco-regionale per procedure di chirurgia elettiva è controindicata in quei pazienti che ricevono eparina per motivazioni diverse dalla profilassi.

Generalmente controindicato in gravidanza e nell'allattamento.

Anamnesi positiva per trombocitopenia con FLUXUM (si veda anche: «Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso»).

Manifestazioni o tendenze emorragiche legate a disturbi dell'emostasi, ad eccezione delle coagulopatie da consumo non legate all'eparina.

Lesioni organiche a rischio di sanguinamento (ulcera peptica, retinopatie, sindrome emorragica).

Endocardite infettiva acuta (ad eccezione di quelle relative a protesi meccaniche).

Accidenti cerebrovascolari emorragici.

Allergia al farmaco.

Nefropatie e pancreopatie gravi, ipertensione arteriosa grave, traumi cranioencefalici gravi, periodo post-operatorio.

Periodo di attività terapeutica delle antivitamine K.

Controindicazioni relative: associazione con ticlopidina, con salicilati o FANS, con antiaggreganti piastrinici (dipiridamolo, sulfpirazone, ecc.).

a:

«L'anestesia loco-regionale per procedure di chirurgia elettiva è controindicata in quei pazienti che ricevono eparina per motivazioni diverse dalla profilassi.

Generalmente controindicato in gravidanza e nell'allattamento.

Anamnesi positiva per trombocitopenia con FLUXUM (si veda anche: «Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso»).

Manifestazioni o tendenze emorragiche legate a disturbi dell'emostasi, ad eccezione delle coagulopatie da consumo non legate all'eparina.

Lesioni organiche a rischio di sanguinamento (ulcera peptica, retinopatie, sindrome emorragica).

Endocardite infettiva acuta (ad eccezione di quelle relative a protesi meccaniche).

Accidenti cerebrovascolari emorragici.

Allergia al farmaco.

Nefropatie e pancreopatie gravi, ipertensione arteriosa grave, traumi cranioencefalici gravi nel periodo post-operatorio.

Pericolo di attività terapeutica delle antivitamine K.

Controindicazioni relative: associazione con ticlopidina, con salicilati o FANS, con antiaggreganti piastrinici (dipiridamolo, sulfpirazone, ecc.).

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026270076 «3.200 u.i. AXA soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preimpiegate 0,3 ml;

A.I.C. n. 026270088 «4.250 u.i. AXA soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preimpiegate 0,4 ml;

A.I.C. n. 026270090 «6.400 u.i. AXA soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preimpiegate 0,6 ml;

A.I.C. n. 026270102 «12.800 u.i. AXA soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preimpiegate 1,2 ml (sospesa).

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «12.800 u.i. AXA soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preimpiegate 1,2 ml» (A.I.C. n. 026270102), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

04A11084

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tachidol»

Estratto determinazione A.I.C. n. 973 del 4 novembre 2004

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, Italia, codice fiscale 03907010585.

Medicinale: TACHIDOL.

Variazione A.I.C.: modifica standards terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 031825019 «125 mg/5 ml + 7,5 mg/5 ml sciroppo» flacone da 120 ml varia a «bambini sciroppo» flacone da 120 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11081

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sivastin»

Estratto determinazione A.I.C. n. 994 del 4 novembre 2004

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47, c.a.p. 00144 Italia, codice fiscale 00410650584.

Medicinale: SIVASTIN.

Variazione A.I.C.: modifica indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica delle indicazioni terapeutiche, da:

«SIVASTIN è indicato:

in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta a malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascularizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale)»

a:

Ipercolesterolemia.

Trattamento della ipercolesterolemia primaria o della dislipidemia mista, come integratore della dieta, quando la risposta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici (es.: esercizio fisico, riduzione del peso corporeo) è inadeguata.

Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LSD aferesi) o se tali trattamenti non sono appropriati.

Prevenzione cardiovascolare.

Riduzione della mortalità e della morbidità cardiovascolare in pazienti con malattia aterosclerotica cardiovascolare manifesta o diabete mellito, con livelli di colesterolo normali o aumentati, come coadiuvante per la correzione di altri fattori di rischio e di altre terapie cardioprotettive (vedere (5.1)),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027208014 «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 027208026 «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 027208040 «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 027208103 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027208115 «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11083

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liponorm»

Estratto determinazione A.I.C. n. 995 del 4 novembre 2004

Titolare A.I.C.: Istituto Gentilini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini n. 112, cap. 56100 Italia, codice fiscale 00109910505.

Medicinale: LIPONORM.

Variazione A.I.C.: modifica indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica delle indicazioni terapeutiche, da:

«LIPONORM è indicato:

in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta a malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascularizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale)»,

a:

Ipercolesterolemia.

Trattamento della ipercolesterolemia primaria o della dislipidemia mista, come integratore della dieta, quando la risposta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione del peso corporeo) è inadeguata.

Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LSD aferesi) o se tali trattamenti non sono appropriati.

Prevenzione cardiovascolare.

Riduzione della mortalità e della morbidità cardiovascolare in pazienti con malattia aterosclerotica cardiovascolare manifesta o diabete mellito, con livelli di colesterolo normali o aumentati, come coadiuvante per la correzione di altri fattori di rischio e di altre terapie cardioprotettive (vedere (5.1)),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027228016 «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 027228028 «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 027228030 «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 027228079 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027228081 «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11082

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Grisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. **16716029**.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione e)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00
I.V.A. 20% inclusa	

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore	

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 1 1 1 9 *

€ 0,77